

REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA –
Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg.

Data 29.11.2018

OGGETTO: Modifica/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21/06/2018

L'anno DuemilaDICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari "Falcone e Borsellino" del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SCURRIA GIUSEPPE	X	
MONASTRA CALOGERO MARCANTONIO		X
FRANCHINA DENARO ROBERTA	X	
MILETI MARIO	X	
SAVA MARTA	X	
CELESTI ROBERTA	X	
GRIDA' CARLO SALVATORE	X	
CELESTI VERONICA	X	
FRANCHINA ANTONELLA	X	
DI PATTI UMBERTO		X
VISCONTI CALOGERO		X
PROCOPIO DAVIDE	X	

Assegnati n. 12

Presenti n. 09

In carica n. 12

Assenti n. 03

Presente il Sindaco, Avv. Rosario Ventimiglia, il Responsabile del I Settore, Rag. Maria Alfonsa Franchina.

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi.

La seduta è pubblica.

In seconda convocazione, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Scurria nella qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e si invita il segretario Comunale a relazionare.

Il Segretario Comunale precisa che si è reso necessario procedere all'integrazione del DUP poiché con l'entrata in vigore della L.R. n. 8/2018 sono state approvate, in Sicilia, le norme per la stabilizzazione del personale precario in forza presso i comuni.

Si aggiunge che, alla luce dei nuovi principi contabili e delle linee guida in materia di programmazione delle assunzioni, il piano assunzionale del comune di San Salvatore di Fitalia deve essere calato nel DUP..

Atteso che l'amministrazione intende avviare la procedura per la stabilizzazione del personale precario si è reso necessario allineare gli atti contabili.

Interviene la consigliere Franchina la quale in nome del gruppo di minoranza si dichiara favorevole alla stabilizzazione del personale precario ma dichiara voto contrario poiché il DUP è privo di programmazione

Il Presidente, preso atto che non ci sono interventi, dispone che si proceda alla votazione

Presenti: 09 (Scurria Giuseppe, Gridà Carlo Salvatore, Sava Marta, Franchina Denaro Roberta, Celesti Veronica, Celesti Roberta, Mileti Mario,)

Assenti: 03 (Monastra Calogero Marcantonio, Di Patti Umberto, Visconti Calogero,)

Astenuti: 0

Contrari: 02 (Procopio Davide, Franchina Antonella)

Favorevoli: 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta allegata;

Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Visto il parere dell'Organo Unico di Revisione;

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'esito della superiore votazione.

DELIBERA

Di approvare, la proposta di cui all'oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Successivamente il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità della delibera.

Presenti: 09 (Scurria Giuseppe, Gridà Carlo Salvatore, Sava Marta, Franchina Denaro Roberta, Celesti Veronica, Celesti Roberta, Mileti Mario,)

Assenti: 03 (Monastra Calogero Marcantonio, Di Patti Umberto, Visconti Calogero,)

Astenuti: 0

Contrari: 02 (Procopio Davide, Franchina Antonella)


Favorevoli: 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione.

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di MESSINA

Proposta di deliberazione consiliare

E predisposta dal I Settore

**OGGETTO: Modifica/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.06.2018**

Oggetto: Modifica/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.06.2018

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.06.2018 è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione Semplificato del comune di San Salvatore di Fitalia 2018-2020;
- con delibera di giunta n. 56 del 18.05.2018 è stato approvato il Programma triennale delle assunzioni per il comune di San Salvatore di Fitalia 2018-2020 rinviando ad un successivo aggiornamento dello stesso nelle more che venisse approvata la legge finanziaria della Regione Sicilia;
- è stata approvata la legge finanziaria della Regione Sicilia n. 8/2018 che all'art. 26, in combinato disposto con l'art. 3 della L. R. 26/2017, detta le disposizioni per la stabilizzazione del personale "precario" in forza presso i comuni della Regione siciliana disponendo, altresì, la perdita del contributo regionale qualora non si proceda ad avviare la procedura di stabilizzazione entro l'esercizio finanziario 2018 sussistendo i presupposti legislativamente previsti;

Rilevato che

- questo ente intende procedere alla stabilizzazione di n. 13 unità di personale in forza presso questo Ente all'esito della verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti legislativamente previsti;
- pertanto, si rende necessario modificare il piano triennale della assunzione del comune di San Salvatore di Fitalia adottato con delibera di giunta n. 56 del 18.05.2018;

Visto

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone: "*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, ... 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale...*"
- l'art 22, comma 1 del Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha disposto: "*In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*".

Dato atto che

- a far data dal 26 settembre 2018 i piani assunzionali degli enti Locali dovranno essere adottati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 sopra richiamato ed ai contenuti delle linee di indirizzo per la pianificazione del fabbisogno del personale della Funzione Pubblica state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27.07.2018;
- nelle predette linee guida si dispone che il programma triennale delle assunzioni e l'elenco annuale deve svilupparsi in coerenza con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio,

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui All. 4/1 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto pertanto necessario modificare integrare il DUP 2018-2020 di questo Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.06.2018 così come allegato alla presente (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale

Vista la delibera di Giunta Comunale n 138/2018 avente ad oggetto: “*Modifica/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)*”


Visti:

- lo Statuto Comunale,
- l'ORELL vigente nella Regione Sicilia;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere dell'Organo Unico di Revisione;


PROPONE

- 1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di modificare/integrare Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.06.2018 così come da documento allegato alla presente (All. 1)
- 3) Di dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Il Responsabile del I Settore
Rag. Maria Alfonsa Franchina



Il Proponente
Il Sindaco





Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Ex Provincia Regionale di Messina

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018-2020

PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA.

Popolazione legale al censimento	n.	1378
Popolazione residente al 31/12/2016		1289
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2015)		1319
di cui:		
maschi		600
femmine		719
Nuclei familiari		607
Popolazione all'1/1/2016	n. Nati	1319
nell'anno		+9
Deceduti nell'anno		-18
Saldo naturale		-9
Iscritti in anagrafe		+8
Cancellati nell'anno		-29
Saldo migratorio		-21
Popolazione al 31/12/2016		1289
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	55
scuola obbligo (7/14 anni)		55
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		203
In età adulta (30/65 anni)		598
In età senile (66 anni e oltre)		378
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	0.000,80
	2013	0.000,43
	2014	0.000,30
	2015	0.000,76
	2016	0.000,70
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	0.000,130
	2013	0.000,161
	2014	0.000,220
	2015	0.000,76
	2016	0.00,140

Superficie in Kmq				14,00
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				
STRADE				
* Statali	Km.			0,00
* Regionali	Km.			0,00
* Provinciali	Km.			23,00
* Comunali	Km.			94,00
* Autostrade	Km.			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0				
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00		mq. 0,00	
P.I.P.	mq. 0,00		mq. 0,00	

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale											
		2018			2019			2020					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	27	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n. 1	posti n.	28	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n. 1	posti n.	24	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacia comunali		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
Rete fognaria in Km.													
bianca			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nera			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mista			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esistenza depuratore	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	
Rete acquedotto in km.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attuazione serv.idrico integr.	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	
Aree verdi, parchi e giardini		n. 0		n.0		n. 0		n. 0		n. 0		n. 0	
		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00	
Punti luce illuminazione pubb. n.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete gas in km.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Raccolta rifiuti in quintali	0			0			0			0		
Raccolta differenziata	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No
Mezzi operativi n.	0			0			0			0		
Veicoli n.	0			0			0			0		
Centro elaborazione dati	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No
Personal computer n.	25			25			25			25		
Altro												

AGRICOLTURA	Aziende	14
ARTIGIANATO	Aziende	19
INDUSTRIA	Aziende	0
COMMERCIO	Aziende	18
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	3

2. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	(Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti
Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie)
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie)
Pressione delle entrate proprie pro-capite	(Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione
Pressione finanziaria	(Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione
Rigidità strutturale	(Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite	(Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione

Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti
Costo medio del personale	Spesa personale/dipendenti
Propensione all'investimento	Investimenti/spese correnti
Investimenti pro-capite	Investimenti/popolazione
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza
Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	Idrico	diretta	Comune di S.Salvatore di Fitalia
	Raccolta Rifiuti Solidi urbani	esterna	ARO
	Mensa scolastica	diretta	Comune di S.Salvatore di Fitalia
	Trasporto scolastico urbano	diretta	Comune di S.Salvatore di Fitalia

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 1	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	1	1
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società Partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/Errore. Il collegamento non è valido.	Note
GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L	Società consortile a responsabilità limitata	0,47%		
ATO MESSINA 1 S.P.A.	Società per azioni	0,1347%		in liquidazione
SRR MESSINA PROV	Società consortile S.P.A	0,78%		

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Adeguamento impianti di depurazione e rete connessa agli stessi € 419.831,95

Recupero del patrimonio edilizio dismesso all'interno dei centri storici da destinare a servizi integrati € 1.500.000,00

Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in loc. Chiaramonte € 1.269.850,00

Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C.da Scisera € 1.269.850,00

Riqualificazione e creazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area della chiesa SS. Salvatore € 358.265,82

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Addizionale comunale all'IRPEF

IUC – TARI/TASI

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Servizi pubblici

c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	665.775,87	918.193,07	629.097,10	571.941,13
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	750,00	2.524,00	750,00	750,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	135.688,48	189.771,87	135.988,48	53.988,48
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.000,00	21.765,88	6.500,00	500,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.000,00	12.928,34	7.000,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	287.035,02	530.058,82	281.798,84	281.798,84
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	91.000,00	120.542,58	91.088,64	82.000,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	672.500,00	710.994,42	633.500,00	633.500,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	393.060,00	438.830,98	389.400,00	389.400,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.000,00	15.487,49	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	60.634,69	60.634,69	55.830,38	51.033,03
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.593.322,15	2.593.322,15	2.593.322,15	2.593.322,15
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.838.600,00	4.867.568,67	4.838.600,00	4.838.600,00
	Totale generale spese	9.767.366,21	10.496.622,96	9.677.375,59	9.511.333,63

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

d. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni


e. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	11.885.777,87
Immobilizzazioni finanziarie	-65.580,35
Rimanenze	0,00
Crediti	1.805.018,27
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	-1.082.090,68
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	9.415.593,50
Conferimenti	2.879.697,47
Debiti	247.834,14
Ratei e risconti	0,00



f. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie

g. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	687.159,38	687.159,38	687.159,38
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.027.193,39	1.027.193,39	1.027.193,39
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	658.935,83	658.935,83	658.935,83
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.373.288,60	2.373.288,60	2.373.288,60
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	237.328,86	237.328,86	237.328,86
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	60.634,69	55.830,38	51.033,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		176.694,17	181.498,48	186.295,83
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

h. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Si riportano di seguito:

- l'ultima dotazione organica adottata dall'Ente :

Categoria	Posti coperti		Posti previsti		Posti vacanti	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time
D1		2	2	4	2	2
C		2	14	2	14	
B3		1		1		
B1	6		7	1	1	1
A	12		13	1	1	1
TOTALE	18	5	36	9	18	4

- i settori in cui è articolato l'ente con indicazione dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative:

Settore	Dipendente
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.	Franchina Maria Alfonsa
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Vitanza Giuseppa
SETTORE SERVIZI TECNICI	Gatto Michele

3.1 Programmazione del fabbisogno di personale

Tra le varie attività di programmazione settoriale da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione ai programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.

Si ricorda, a riguardo, che la necessità di predisporre il "Programma Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Programma Annuale del fabbisogno del personale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione e che, sulla base delle regole dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzato, siamo in presenza di un documento che è parte integrante del DUP.

3.2. L'attuale situazione normativa

3.2.1 Le disposizioni di legge riguardanti gli enti già soggetti al Patto di Stabilità

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile un'analisi delle varie disposizioni oggi vigenti in materia.

Esse possono essere riassunte in:

- art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time" che dispone, al comma 1, "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale";

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

- 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

- 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

- 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;*

- articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) che stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";*

- l'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 che recita:

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a)(abrogato)

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'articolo 1 comma 557 bis della legge 296/2006 che recita: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale dicui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

- l'articolo 1 comma 557 quater della legge 296/2006 che recita: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (Comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.)*

- **E' stato abrogato** l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008.

Il D.L. n. 90/2014, la legge n. 208/2015, il D.L. n. 113/2016, 232/2016 e s.m.i. hanno stabilito che per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali possano effettuare assunzioni di personale come segue:

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

- Le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2015, per come interpretate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti, pareri n. 26 e 28 del 2015, consentono il recupero dei risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente per la parte non utilizzata.

Per cui allo stato attuale le capacità assunzionali dei comuni per l'anno 2018 sono le seguenti, oltre ai resti delle capacità assunzionali del triennio 2015/2016/2017 che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato:

- Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente;
- Comuni oltre 1.000 abitanti: 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10 aprile 2017 o 90% se lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate o 25% se hanno un rapporto dipendenti popolazione superiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10 aprile 2017;

Allo stato attuale i vincoli alle assunzioni di personale per gli anni 2019 e 2020 sono quelli fissati dal D.L. n. 90/2014, per cui si deve rimanere nel tetto del 100% dei risparmi del personale cessato nell'anno precedente.

In Sicilia la l.r. 27/2016 all'articolo 3 e la l.r. 8/2018 all'articolo 26 prevedono che: *In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:*

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

L'Art. 3 della l.r. 27/2016 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario prevede quanto segue:

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di

cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.

Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari

alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma..

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune.....;

La l.r. 8/2018 all'articolo 26 prevede quanto segue:

comma 5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

Comma 6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

Comma 7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

All'articolo 26 comma 4 della l.r.8/2018 si prevede quanto segue:

Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24."

All'articolo 3 comma 4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

L'ente, in considerazione della importanza della esperienza acquisita e degli effetti positivi che riverberano sulla propria attività complessiva, ha deciso di stabilizzare n. 13 unità di personale delle categorie e profili professionali come appresso riportate.

L'ente verificherà, altresì, la compatibilità finanziaria e l'impatto in termini di competenza e cassa sul bilancio comunale per l'avvio delle stabilizzazioni dei lavoratori ASU assegnati al comune, al fine di sopperire alla carenza di organico che negli ultimi anni interessa servizi fondamentali per le esigenze della collettività.

3.2.2 Modalità e requisiti per l'assunzione di personale

Alla luce delle disposizioni legislative in precedenza richiamate, il quadro delle politiche del personale le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa, esclusivamente per la copertura di posti vacanti in dotazione organica e non possono essere effettuate in sovrannumero.

Inoltre, le assunzioni di personale possono essere effettuate se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017;
 - 2) rispettare il pareggio di bilancio nell'anno 2018, ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'ente;
 - 3) avere rispettato nell'anno 2017 il tetto alla spesa del personale media del triennio 2011-2013.
- La spesa per il personale è calcolata sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma

557, della legge finanziaria 2007 n. 296/2006 e s.m.i.. Detta norma dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che flessibili, e la razionalizzazione delle strutture burocratiche, con particolare riferimento alla dirigenza;

4) avere attivato la procedura telematica per la certificazione dei crediti;

5) avere adottato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini fissati dal legislatore ed avere trasmesso le informazioni sui conti consolidati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i termini fissati.

Occorre inoltre che l'ente abbia adottato il piano delle pari opportunità, nonché il piano delle performance che per gli enti locali è costituito dal PDO, e dimostrare che non vi è una graduatoria dell'ente valida da cui attingere e che nell'ente non vi sono vincitori di concorso non assunti.

Sulla base delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 le amministrazioni che non trasmettono il piano triennale dei fabbisogni e l'elenco annuale delle assunzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i 30 giorni successivi all'adozione e nell'ambito del conto annuale del personale, non possono effettuare assunzioni di personale.

Solo nell'ipotesi di rispetto contemporaneo dei requisiti sopra riportati, l'ente potrà procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato o flessibile nel rispetto, anche per l'anno 2018 dei suddetti limiti.

Conclusa l'analisi preventiva delle informazioni necessarie per la costruzione del programma, nella parte che segue procederemo a presentare il programma delle assunzioni 2018/2020 ed annuale 2018.

3.2.3 Il Piano annuale delle assunzioni delle assunzioni 2018/2020 ed annuale 2018.

La tabella sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende stabilizzare nell'anno 2018 ai sensi delle l.r. 27/2016 e 8/2018, sulla base delle comunicazioni in atti da parte dei Responsabili di Settore.

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C	ISTRUTTORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE CONTABILE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h

Si precisa, inoltre, che in ordine agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. cui l'Ente è tenuto ad assumere n. 1 unità di personale. A tal fine, l'Amministrazione si avvale della disposizione di cui all'art. 4 della predetta legge e specificatamente delle disposizioni contenute nei commi 3 bis e 4, avendo in carico sia soggetti con disabilità accertata prima della stipula del contratto di lavoro sia in costanza del rapporto di lavoro.

3.bis Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA da allegare al bilancio di previsione

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	675.152,84	665.152,84	665.152,84
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.075.556,71	1.033.655,12	872.410,51
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	671.595,39	668.095,39	668.095,39
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.976.534,07	5.000,00	5.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.335.444,06	2.245.453,44	2.079.411,48
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	78.091,69	80.121,13	80.121,13
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.257.352,37	2.165.332,31	1.999.290,35
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.940.947,77	5.000,00	5.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.940.947,77	5.000,00	5.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		200.538,87	201.571,04	206.368,39

3. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	82.100,00	86.587,40	87.850,00	87.850,00
02 Segreteria generale	103.100,00	125.657,67	86.050,00	86.050,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	44.900,00	44.900,00	50.080,00	50.080,00
04 Gestione delle entrate tributarie	106.191,69	108.184,48	80.621,13	80.621,13
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	20.000,00	80.073,54	12.500,00	12.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	74.150,00	84.698,78	74.400,00	74.400,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	238.334,18	430.531,93	239.095,97	181.940,00

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e